

Contributo del BIN-Italia a un processo legislativo in tema di reddito minimo garantito
Senato della Repubblica – Commissione Lavoro – audizione del 26.3.2015

Definizione e premessa

Con reddito minimo garantito (nel lessico dei documenti ufficiali dell'Unione europea) si intende l'attribuzione a un cittadino di uno Stato o al residente stabile di quel paese, che non disponga di redditi adeguati, di risorse monetarie sufficienti per condurre un'esistenza libera e dignitosa.

La misura del reddito minimo garantito-RMG-costituisce una significativa istituzione molto diffusa a livello europeo (in parte ormai "costituzionalizzata" a livello dell'Ue) e tendenzialmente assunta nel mondo da un numero crescente di Stati, tra cui alcuni dei cosiddetti Brics, come il Brasile dove è stata istituita la "Bolsa Familia", in India dove da alcuni anni vi sono sperimentazioni promosse dall'UNICEF di un reddito di base

incondizionato, o anche in Namibia in cui vi sono alcune province in cui è erogato un "basic income grant" a donne, uomini e bambini, etc.

Questi provvedimenti mirano a rafforzare la coesione e la solidarietà sociale e quindi a rafforzare il legame tra cittadini, impendendo che, con la creazione di **una sottoclasse di emarginati** e/o di disoccupati stabili, vengano alterati il gioco democratico e l'effettiva partecipazione alla sfera pubblica. In quest'ottica, pur essendo il RMG generalmente connesso -soprattutto in Europa -alle politiche di occupazione e crescita, si richiama a quella tradizione di pensiero, di natura eminentemente filosofica o di teoria politica, che ha cercato di definire i presupposti, anche di ordine sociale, di una società giusta e partecipativa.

L'espressione *ius existentiae*, spesso usata nella letteratura sull'argomento, riassume la prospettiva di un diritto originario di ogni partecipante a una società di poter contribuire al benessere generale, senza essere emarginato e privato dei mezzi elementari di sussistenza.

La "costituzionalizzazione" del RMG nell'Unione europea

L'istituzione del RMG in diversi paesi dell'Unione ha trovato un importante riconoscimento come "diritto fondamentale" nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza nel 2000 e resa vincolante con il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1.12.2009. La **Carta Ue all'art. 34**, terzo comma, dispone che "al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale ed abitativa volto a garantire un'esistenza

dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti".

Proprio la Carta si apre con il principio dell'inviolabilità della dignità umana e le "Spiegazioni ufficiali" alla Carta specificano che "la dignità della persona umana non è soltanto un diritto fondamentale in sé, ma costituisce la base stessa dei diritti fondamentali". In questa chiave **il RMG non è un sussidio di povertà**, ma un sostegno adeguato per un cittadino che vanta il diritto di partecipare pienamente alla vita della comunità cui appartiene: il destinatario è il singolo in quanto tale (e non la sua famiglia) che viene in considerazione come individuo di per sé e non solo come lavoratore escluso dal mercato.

Il RMG come *policy* europea

Pur non avendo mai esercitato una competenza normativa in materia, l'Unione ha da tempo individuato il RMG come una propria *policy* da connettersi strettamente alle altre politiche occupazionali e di crescita che i Trattati contemplano da decenni. Gli strumenti adottati per realizzare queste politiche sono in genere quelli propri del metodo di coordinamento aperto e cioè atti di indirizzo, raccomandazioni, scambio di informazioni e promozione di *best practices* per raggiungere gli obiettivi comunemente stabiliti.

Una storica raccomandazione, la n. 441/92, rappresenta ancora un punto di riferimento essenziale in materia. La raccomandazione (reiterata sostanzialmente nel 2008 in piena crisi economica, valorizzando il RMG anche come mezzo per tenere alti i consumi in funzione anticiclica) invita tutti gli Stati ad introdurre questo istituto ed offre precisi paradigmi di ordine quantitativo e qualitativo per determinarne i contorni precisi. Il RMG **non può essere inferiore al 60% del reddito mediano** da lavoro dipendente valutato per ciascuno Stato; oltre all'erogazione monetaria il beneficiario deve essere eventualmente sostenuto nelle spese per l'affitto e aiutato con forme di tariffazione agevolata nell'accesso ai servizi pubblici essenziali (luce, gas ecc.); infine anche per le spese impreviste ed eccezionali serve un aiuto pubblico in quanto il soggetto povero o a rischio di esclusione sociale si troverebbe nell'impossibilità di coprirle. E' proprio la risoluzione del 8 aprile 2009, sul coinvolgimento delle persone escluse dal mercato del lavoro, che ricorda infatti che "chiunque deve poter disporre di un reddito minimo e di servizi sociali di qualità".

Nel 2000 viene poi inaugurata la *Lisbon Strategy* diretta ad integrare le politiche di crescita e sviluppo con quelle sociali e di contrasto dell'esclusione sociale; nasce il metodo aperto di coordinamento (MAC) con il quale si intende indirizzare gli Stati, con strumenti legali a carattere non vincolante, verso il perseguimento di fini ritenuti comuni, valorizzando le esperienze nazionali ritenute più efficaci. Da quel momento, sui temi dell'assistenza sociale il MAC promuove come *best practices* proprio le esperienze dell'Europa del Nord nelle quali il reddito minimo garantito è diventato il fulcro di politiche cosiddette di *flexicurity*, che tendono ad assicurare al singolo una continuità di reddito e di protezione sociale nel mutato contesto del mercato del lavoro, connotato ormai da una crescente flessibilità, accompagnata da un'alta disoccupazione strutturale.

Assai importante nel precisare i contorni del RMG è la **risoluzione del Parlamento europeo del 21.10.2010** approvata con 540 voti a favore e 19 contro, che ha riaffermato la centralità di questo strumento per la coesione continentale e per fronteggiare la crisi economica internazionale. Il Parlamento europeo ha invitato tutti gli Stati che ne sono ancora privi, ad introdurre con urgenza tale diritto e tutti gli altri a mantenersi nei parametri quantitativi e qualitativi già indicati dalle due raccomandazioni del 1992 e del 2008 della Commissione. Già il 29 febbraio 1997 con la pubblicazione del rapporto della **Commissione per l'analisi delle compatibilità macroeconomiche della spesa sociale, meglio conosciuta come "Commissione Onofri"** si denuncia il ritardo italiano in merito e si propone una riforma del *welfare in grado di porre rimedio alla "grande anomalia della situazione italiana"* rapporto a quella esistente in tutti i paesi europei sviluppati, cioè all'assenza "di uno schema di reddito minimo per chi è totalmente sprovvisto di mezzi".

Inoltre si è ricordato che il RMG è un diritto sociale fondamentale, diretto a tutelare la dignità di ogni persona residente in via stabile nel territorio dell'Unione e che le modalità con cui tale diritto viene assicurato devono essere coerenti con tale finalità: sono pertanto inammissibili forme di erogazione che stigmatizzano l'individuo sottoponendolo a costrizioni e controlli irrazionali, che possono distruggere l'autostima e l'autodeterminazione del soggetto.

I caratteri del diritto al RMG

L'intenso dibattito europeo e l'insieme delle iniziative adottate da organi dell'Unione e dagli Stati per assicurare un RMG a persone a rischio di esclusione sociale rendono oggi più chiaro anche dal punto di vista sociologico chi siano i beneficiari del diritto al RMG:

- a) disoccupati che non riescono a rientrare nel mercato del lavoro;
- b) persone in difficoltà nelle cosiddette transizioni lavorative;
- c) giovani in cerca di prima occupazione;
- d) soggetti emarginati, da tempo esclusi dalla attività produttive per problemi familiari, psicologici o anche connessi all'estrema povertà dell'ambiente in cui vivono;
- e) precari e sottooccupati che non riescono a ricavare dall'attività un reddito "decente".

Il quadro europeo mostra una varietà notevole di schemi di RMG sia nelle entità (che comunque devono essere parametrare sui livelli di reddito di ciascun paese), sia riguardo le condizioni di erogabilità. Anche quando è previsto un obbligo di accettare offerte di lavoro, i paesi più avanzati a livello sociale dell'Europa del Nord prescrivono che tali offerte siano **coerenti con il bagaglio professionale acquisito** e con il livello di reddito precedentemente garantito, anche in ossequio al diritto internazionale e cioè alla Convenzione OIL n. 168/1988, applicabile per analogia, che impedisce di condizionare l'indennità di disoccupazione al dovere di accettare offerte di lavoro che non abbiano le caratteristiche prima indicate. Così come la risoluzione del 8 aprile 2009, sul coinvolgimento delle persone escluse dal mercato del lavoro, indica che "l'integrazione nel mercato del lavoro non deve rappresentare un requisito necessario per il diritto a un reddito minimo e l'accesso a servizi sociali di qualità".

E' altresì diffuso l'incentivo per il sussidiato di seguire corsi di formazione professionali o percorsi di reinserimento concordati con gli uffici pubblici competenti; nei paesi più avanzati si consente ai soggetti un'ampia scelta anche tra istruzione superiore e/o universitaria, attività volontaria, di cura, di intrapresa etc. in modo da consentire alla persona di trovare il " proprio" modo di partecipare al benessere generale.

L'inottemperanza del beneficiario rispetto alle varie proposte di attivazione può determinare talvolta una riduzione o una decurtazione del sussidio, **ma giammai la sua revoca integrale.**

L'Italia nel contesto europeo

Un intervento da parte del legislatore italiano in tema di RMG si giustifica pienamente alla luce del fatto che l'Italia è uno dei pochi Paesi europei ad essere totalmente privo di una misura di salvaguardia dei minimi vitali. Neppure sotto la spinta emergenziale della più grave crisi economica del dopoguerra si è riusciti, fino ad oggi, ad indirizzare il processo decisionale pubblico in tal senso. La "risposta italiana alla crisi" si è limitata a deboli misure di contrasto alla povertà assoluta (del tipo social card) o a misure redistributive (anche in questo caso non particolarmente generose) che hanno coinvolto una platea ben determinata di lavoratori dipendenti, lasciando ancora una volta esclusi coloro che non percepiscono alcun reddito o che hanno redditi da lavoro discontinui. Negli ultimi dieci anni vi sono state alcune Regioni, che in maniera solitaria e con forme diverse da territorio a territorio, hanno introdotto forme di sostegno al reddito per rispondere proprio alla mancanza di una misura nazionale. Sicuramente va annoverata tra queste l'esperienza del Lazio che ad oggi mostra di avere in dotazione una delle leggi più avanzate e di stampo europeo in Italia ma che non riceve i necessari finanziamenti per essere funzionante.

I risultati di questa perdurante inazione sono fin troppo noti per doverli ricordare in questa sede: 10 milioni di italiani in condizione di povertà relativa, quasi 20 milioni in condizione di rischio di esclusione sociale, tasso di disoccupazione al 13% con punte di quasi il 50% tra i giovani, 3 milioni di giovani a rischio inattività.

L'aumento della povertà e il degradamento delle condizioni di lavoro e salariali sono avanzati di pari passo. Non pare perciò ancora rinviabile un intervento che attribuisca a coloro che ne sono privi i mezzi per una vita dignitosa e che al contempo fissi una sorta di minimo vitale che fungerebbe di riflesso da barriera a una corsa al ribasso dei salari potenzialmente inarrestabile.

Parole-chiave per un diritto al RMG

Un cammino legislativo che volesse porre l'Italia realmente al passo delle esperienze europee in tema di RMG non dovrebbe prescindere da alcuni nodi centrali, da alcune parole-chiave che sostanziano la qualità e il senso di un intervento in tale campo.

1) Dignità del beneficiario

Lo scopo fondamentale del RMG di è sostenere l'individuo e fronteggiare le cause di insicurezza e di esclusione sociale. Tale misura, fornendo una base reddituale intangibile, ha di mira l'ampliamento delle opportunità del soggetto, la valorizzazione della sua autonomia, il potenziamento della libertà di scelta dei cammini esistenziali così come professionali, la salvaguardia delle competenze individuali come parte della ricchezza sociale. La filosofia sottesa al RMG postula la necessità di garantire i mezzi di sussistenza necessari alla persona, ma riguarda ancor di più la possibilità per ciascuno di avere un'esistenza appagante e di partecipare liberamente alla vita pubblica e sociale.

2) Tipologia dei beneficiari: l'individuazione della platea

Il concetto di povertà non è sufficiente, da solo, a decifrare la natura degli attuali fenomeni di impoverimento e marginalità cui dovrebbe rivolgersi un provvedimento di RMG. La costellazione dei soggetti a rischio di esclusione sociale, include non solo coloro che sono stabilmente esclusi dal mercato del lavoro o che soffrono di gravi processi di deprivazione, ma anche coloro che hanno rapporti discontinui di lavoro o che percepiscono bassi salari per l'attività lavorativa prestata. Il processo in corso di precarizzazione sociale, ha progressivamente spostato il focus delle priorità dall'individuazione di particolari categorie di soggetti in stato di povertà all'individuazione di **una condizione generale di rischio**. Proprio a partire da questo l'Ue "considera prioritaria la lotta alle disuguaglianze sociali, in particolare alle disuguaglianze economiche, nella ripartizione del reddito e della ricchezza, alle disuguaglianze nel mercato del lavoro, caratterizzato dalla precarietà sociale" e invita a realizzare programmi che compiano progressi reali "nell'ambito dell'adeguatezza dei regimi di reddito minimo, affinché essi siano in grado di sottrarre ogni bambino, adulto e anziano alla povertà e garantire loro il diritto a una vita dignitosa" (risoluzione del parlamento europeo del 20 ottobre 2010).

3) Gestione snella e trasparente

Sul piano strettamente operativo occorrerebbe pensare a un sistema snello di raccolta delle domande e delle informazioni necessarie all'istruttoria con rapida definizione delle procedure e sollecita predisposizione dei pagamenti dovuti. Da questo punto di vista il riferimento al reddito annuale rischia di risultare incongruo, poiché esso per definizione si riferisce a situazioni reddituali pregresse; il rischio è perciò che il beneficio non sia posto in grado di intervenire sulle condizioni di bisogno attuali e stringenti. Il sistema dovrebbe poi essere in grado di registrare con prontezza cambiamenti nelle abitudini di vita dei beneficiari che, pur a reddito invariato, possono dare luogo al diritto alla percezione del sussidio. La nascita di un nuovo figlio in seno a una famiglia potrebbe consentire l'accesso alla misura di sostegno, e così via. L'amministrazione deputata alla gestione della misura dovrebbe fornire **sollecita risposta alle esigenze di tutela** che dovessero presentarsi nella vita delle persone in coincidenza con determinati eventi della vita. In generale il rapporto tra privato e pubblica amministrazione dovrebbe essere improntato a criteri di trasparenza, imparzialità, valutazione automatica e non discrezionale delle pretese dei cittadini. La gestione del procedimento dovrebbe insomma essere coerente con la natura di diritto sociale fondamentale della misura di reddito garantito.

Fermo il fatto che il beneficiario dovrebbe avere l'obbligo di comunicare ogni variazione reddituale, patrimoniale o personale di rilievo per l'accesso alla misura, sarebbe nondimeno opportuno, per verificare la permanenza dei requisiti, prevedere un meccanismo di reiterazione della domanda a scadenze temporali prefissate. Per esempio a scadenze semestrali o annuali il beneficio potrebbe essere riconsiderato o riconfermato (anche in base ai cambiamenti avvenuti).

4) Unità amministrativa cui demandare la gestione del RMG

La gestione della misura dovrebbe essere demandata sul piano amministrativo a enti che abbiano una capacità di azione territoriale sufficientemente vasta, per eventualmente favorire percorsi di attivazione del beneficiario con proposte adeguate di tipo lavorativo

o formativo. Da questo punto di vista il livello comunale, specie nei centri più piccoli, non pare adeguato a rispondere a una simile esigenza, come rilevato dall'unanimità degli osservatori a proposito della sperimentazione del "reddito minimo di inserimento" degli anni 1998-2001, che appunto demandava ai Comuni la gestione delle misure di integrazione. I **centri per l'impiego parrebbero al contrario i migliori candidati** ad assumere il ruolo di gestori del RMG, anche per rendere evidente che la detta misura non è rivolta in via esclusiva a soggetti esclusi dal mondo del lavoro. In questo caso ci pare interessante l'esperienza olandese dei "Centrum voor Werk en Inkomen" (centri per l'impiego ed il reddito) un luogo in cui il servizio pubblico non si adoperava solo nel matching domanda\offerta del lavoro, ma che è in grado di dare raccogliere le domande inerenti al RMG e di offrire informazioni ed orientamento sui diritti e sul welfare dell'eventuale richiedente (una sorta di sportello dei diritti).

5) Il ruolo di Regioni ed Enti locali

Negli Stati europei caratterizzati da strutture federali o da un assetto istituzionale spiccatamente regionalista, il reddito minimo garantito è sovente la risultante di un intervento congiunto tra il livello centrale e quello territoriale. Per quanto riguarda l'Italia si deve ritenere che la messa a regime di una misura di RMG dovrà essere condotta prioritariamente dallo Stato e dovrà trovare copertura finanziaria tramite una legge statale. Ciò non vuol dire che le regioni e gli altri enti territoriali non debbano concorrere al raggiungimento dell'obiettivo, al contrario l'implementazione di una riforma economico-sociale di grande importanza quale quella sottesa all'introduzione di una misura di reddito minimo garantito non potrà prescindere dal **concorso coordinato e multilivello di tutte le articolazioni territoriali della Repubblica** (l'art. 114 della Costituzione ricorda che "la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato", dunque i singoli Enti territoriali costituiscono armonicamente un'unità più ampia che è appunto quella della Repubblica nel suo complesso).

All'esito di questa riorganizzazione, quale ruolo potrebbero dunque svolgere le Regioni e gli Enti locali? In primo luogo potrebbero erogare tutto quanto eccede i "livelli essenziali" garantiti dallo stato, sia come intensità della redistribuzione (con integrazioni economiche supplementari per particolari target sociali) sia come estensione della platea dei beneficiari (intervendendo per esempio su tipologie di soggetti non inclusi nello schema nazionale). In sinergia con i centri per l'impiego o con i Comuni, le Regioni, dovrebbero gestire l'organizzazione anche amministrativa della misura magari implementandola con programmi dedicati (per esempio un tutoraggio per la

ricollocazione professionale, eccetera). Proprio nell'ottica della sussidiarietà (art.118 Cost.), le Regioni potrebbero concentrare gli interventi sulle forme di "reddito indiretto", cioè sulla garanzia di quei servizi primari e necessari, che sono già di loro competenza esclusiva. Per esempio potrebbero intervenire in tema di edilizia residenziale pubblica (programmazione delle risorse finanziarie e fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi); nei trasporti, nella facilitazione o gratuità dell'uso delle reti utilizzate dai pendolari o da coloro che ne usufruiscono in città

eventualmente sottoscrivendo convenzioni con le aziende di trasporto; nella formazione scolastica o professionale; nell'accesso agli asili nido; in tema di sanità e cure mediche (cosa che già avviene in numerosi casi con l'esenzione dal pagamento delle prestazioni sanitarie); nell'accesso alla cultura e allo sport (anche qui attraverso convenzioni con enti teatrali, poli museali, associazioni sportive eccetera). Si delinea così un'auspicabile e possibile attuazione del reddito minimo garantito, basato, a seguito di una complessiva riorganizzazione, su un investimento sostanziale da parte dello Stato ed integrato a livello locale (prioritariamente regionale), come garanzia di **un insieme di diritti sociali non monetizzabili** niente affatto secondari, così come la stessa UE raccomanda.

6) Obblighi e comportamenti cui subordinare l'erogazione del RMG

E' un tema controverso e ampiamente dibattuto nei Paesi europei se il beneficio del RMG debba essere o meno condizionato al lavoro o comunque a una attività obbligatoria dal momento che si riceve il beneficio. Se da un lato la condizionatezza del RMG risponde all'esigenza di allocazione ottimale delle risorse, dall'altro una subordinazione troppo netta del beneficiario alle indicazioni dell'autorità amministrativa chiamata a gestire la misura, **rischia di svalutare le competenze e le aspirazioni del soggetto**, con la possibile creazione di un mercato del lavoro segmentato, destinato a soggetti emarginati, o peggio costretti ad attività para lavorative magari sotto l'attraente designazione di "volontariato", "impegno sociale", o "attività a beneficio delle comunità locali" mascherando di fatto una vessazione ai danni di coloro che potrebbero aspirare al riconoscimento di un diritto soggettivo al reddito.

Storicamente il modello inglese delle ottocentesche "poor laws", per esempio, subordinava la possibilità di ottenere le misure di assistenza alla condizione che i soggetti accettassero l'internamento e la disciplina di lavoro delle cosiddette "workhouses". Questo significava la perdita oltre che della libertà individuale dei beneficiari, anche della dignità della persona. Il

problema dell'assistenza si ripropose quando il pedagogismo liberale venne eroso dai movimenti sociali operai e dal diffondersi di concezioni diverse del ruolo dello stato che portarono alla sostituzione delle poor laws con un sistema di servizi nuovi (il Welfare State).

Per trovare una soluzione equilibrata al problema non va mai perso di vista il fatto che il RMG ha come scopo precipuo quello di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita della persona; pertanto le politiche volte a favorire l'attivazione del soggetto dovrebbero rimanere sganciate da ogni logica coercitiva e dovrebbero essere rispettose delle diverse esigenze, lasciando quindi alle persone il diritto di scegliere autonomamente quale percorso intraprendere e garantendo loro allo stesso tempo uno standard di vita dignitoso.

Come saggiamente ricorda J.Lambert nella sua relazione al PE per la risoluzione sul "Coinvolgimento attivo delle persone escluse dal mercato del lavoro" (8 aprile 2009) "la causa di un'apparente esclusione dal mondo del lavoro può risiedere nella mancanza di

sufficienti opportunità occupazionali dignitose piuttosto che nella mancanza di sforzi individuali”; come dire, la disoccupazione non è una colpa soggettiva di chi ne soffre, e non è una piaga che può essere sconfitta con incentivi di tipo meramente psicologico.

Dunque laddove vi siano forme di “condizionatezza al lavoro” o ipotesi di avviamento ad attività di tipo “sociale” queste **devono dimostrarsi all’altezza delle competenze e capacità del beneficiario e dunque dovrebbero rispondere a un qualche criterio di “congruità” rispetto alle aspettative di vita e alle esperienze del soggetto.**

Simili accorgimenti dovrebbero evitare, in via preventiva, eventuali comportamenti poco collaborativi da parte del beneficiario. Tuttavia se ciò accadesse, per restare nel solco delle esperienze europee, si potrebbe pensare a una penalizzazione del beneficiario, a una decurtazione dell’erogazione, ma non a una revoca *tout court*.

7) Il problema dell’accessibilità

L’accesso alla misura dovrebbe essere basato su criteri idonei ad evitare ogni possibile discriminazione e tali da non scoraggiare dal richiedere il sostegno determinate categorie di soggetti. La risoluzione del PE del 2010 già più volte citata ha invitato “gli Stati membri ad adottare azioni urgenti per migliorare la fruizione dei benefici, monitorare i livelli di mancata fruizione e le loro cause (che secondo l’OCSE sono pari al 20-40% dei beneficiari potenziali) attraverso una maggiore trasparenza, informazioni e strutture di consulenza più efficaci, la semplificazione delle procedure e l’attuazione di misure e politiche per combattere la stigmatizzazione e la discriminazione associate ai beneficiari del reddito minimo”. Un’importante studio promosso dalla Commissione europea (H.Frazier, E.Marlier *Minimum income schemes across EU members*) sulla conseguenze delle eccessive restrizioni all’accesso del RMG ha messo in evidenza come “molte persone pensano ad esempio di non avere diritto al reddito e dunque di non poter essere ammissibili; che dover produrre tutta una serie di documenti per accedere a queste misure comporti una spesa e un costo in termini di tempo e denaro che non convenga nemmeno fare domanda; che le valutazioni sono spesso discrezionali; che le persone che ne fanno richiesta non hanno tutte quelle informazioni utili necessarie per capire se possono aggiudicarsi tale beneficio e la mancanza di una rete di assistenti sociali in grado di offrire le giuste informazioni”.

Un legislatore accorto dovrebbe dunque istituire un sistema idoneo a superare tali possibili inefficienze e strozzature. Ad esempio la recente riforma dell’ISEE ha di molto accentuato la complicazione amministrativa per l’accesso a numerose prestazioni di assistenza sociale (ad esempio l’assegno ai nuclei familiari numerosi o l’assegno di maternità di base), con il conseguente rischio di scoraggiare dalla richiesta alcuni aventi diritto. L’accesso ad altre prestazioni rimane invece più semplice (l’assegno sociale è tra queste).

8) La durata del RMG

In molti paesi europei dove esistono schemi di reddito minimo non esiste un termine prefissato alla scadenza del quale il beneficio viene revocato; la durata del beneficio viene definita con la seguente formula: “fino al miglioramento della propria condizione economica”.

9) Entità della misura: sufficienza La raccomandazione della Commissione europea del 3 ottobre 2008 indica l’importanza di definire per le misure di reddito minimo, una adeguata misura economica che permetta al beneficiario di vivere una vita dignitosa almeno “a un livello che si trovi sopra la

cosiddetta soglia di povertà” e di nuovo, come ripete la raccomandazione citata occorre “riconoscere il diritto fondamentale della persona a risorse e a prestazioni sufficienti per condurre una vita che è compatibile con la dignità umana come parte di un dispositivo globale e coerente di lotta contro l’esclusione sociale”. Gli Stati membri potrebbero prendere in considerazione quello che la risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 propone al punto 15, cioè che “i sistemi di reddito minimo adeguati debbano stabilirsi almeno al 60% del reddito mediano dello Stato membro interessato”.

10) Clausole di residenza pregressa

L'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ripreso da numerose sentenze della Corte di Strasburgo, formula il principio di non discriminazione. La Corte costituzionale ha ripreso spesso questo principio, in particolare con la sentenza 187/2010 la quale in tema di prestazioni assistenziali in favore degli stranieri ha affermato *“ove si versi in tema di provvidenza destinata a far fronte al “sostentamento” della*

persona, qualsiasi discriminazione tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondata su requisiti diversi dalle condizioni soggettive, finirebbe per risultare in contrasto con il principio sancito dall'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo”.

Non sarebbe pertanto legittima come condizione di accesso al RMG una “clausola di cittadinanza”, al contrario sarebbe conforme al principio costituzionale e sovranazionale la previsione di una clausola di breve residenza pregressa (non superiore a uno o due anni – va ricordato infatti in passato la Corte di Giustizia con la sentenza 20.6.2002, causa C-299/01 ha condannato il Granducato del Lussemburgo per discriminazione indiretta, per aver subordinato l'accesso al RMG a un periodo di residenza pregressa *“di almeno cinque anni negli ultimi venti anni”.*

11) Individualità dell'erogazione

L'erogazione del RMG dovrebbe avvenire su base individuale, perché la famiglia è ormai un'unità d'analisi inadeguata a garantire la libertà dei percorsi esistenziali dei singoli, e perché va garantita la libertà di scelta dei percorsi di vita dell'individuo stesso; l'ammontare in concreto della misura può subire degli adeguamenti in relazione al numero di aventi diritto in seno a una stessa famiglia.

Il tema dell'universalità del diritto al reddito, dunque, può essere garantito solo attraverso il riconoscimento dell'individualità dei trattamenti (ogni bambino, adulto e anziano). In altri termini, un provvedimento del genere, per raggiungere tutti deve passare per il singolo soggetto, senza diaframmi intermedi.

DENOMINAZIONE E FINALITA'

Droit à l'intégration sociale (diritto all'integrazione sociale) che comprende il *Revenu d'intégration* (reddito di integrazione).

La finalità è quella di garantire un reddito minimo a coloro che non ne hanno.



Basic Income Network
ITALIA



DURATA/ETA'

La durata può essere illimitata se non si trovano altre fonti di sostegno. Si può accedere dai 18 anni con tre eccezioni: minori sposati o in gravidanza, o con compiti di cura su altri minori o figli. Esistono sostegni al reddito destinati ai minori.

AVENTI DIRITTO

Singoli individui, conviventi, persone con un familiare a carico. Nazionalità belga, rifugiati e stranieri registrati; cittadini Ue con permesso di soggiorno di più di tre mesi; residenza effettiva nel paese.

CONDIZIONI

Disponibilità a svolgere un lavoro; gli under 25 sono indirizzati verso un inserimento lavorativo, anche con contributo monetario se permangono condizioni anche dopo la firma del contratto di inserimento. Vi è l'obbligo di esaurimento delle altre misure di assistenza e di patrimonio personale.

IMPORTI

Importo mensile senza assegni familiari:

Persone single: euro 755

Convivente: euro 503

Persona con un familiare a carico: euro 1.006

Esempio di importo con assegni familiari:

Coppia (sposata o convivente) con 2 figli (di 5 e 10 anni): euro 1.355 (euro 1.006 di reddito di integrazione + euro 349 di assegno familiare) + diritto all'edilizia sociale o al sostegno per l'affitto.

ALTRE PRESTAZIONI

I bisogni che non sono coperti con il reddito minimo prevedono, secondo il tipo dei beneficiari: sostegno all'affitto, accesso alla cultura, sostegno economico ai figli e accesso ai servizi per i minori, eccetera.

DENOMINAZIONE E FINALITA'

Kontanthjælp (assistenza sociale) e *Starthjælp* (contributo all'avviamento di una vita autonoma). Misure di attivazione e/o indennità per coloro che a causa di circostanze particolari (come la disoccupazione o la malattia) non hanno temporaneamente mezzi per soddisfare i bisogni propri o della famiglia.

DURATA/ETA'

Illimitata.
Dai 18 anni di età.

ALTRE PRESTAZIONI

Integrazioni per cure dentarie, di cura o prodotti farmaceutici. Sostegni all'affitto, istruzioni per i figli eccetera. Assegni per i figli e altri assegni familiari in aggiunta.

AVENTI DIRITTO

Diritto soggettivo con elementi discrezionali. Diritto su base familiare a seconda dell'età, dei figli a carico e del periodo di residenza. Non vi è requisito di nazionalità; gli stranieri residenti da almeno sette anni nel paese hanno diritto all'assistenza sociale (*Kontanthjælp*), in mancanza di questo hanno accesso solo al contributo all'avviamento di una vita autonoma (*Starthjælp*).

CONDIZIONI

I beneficiari devono cercare attivamente lavoro. L'indennità viene sospesa se il beneficiario rifiuta senza valide ragioni di partecipare a misure di inserimento o se non redige appropriate relazioni sulle opportunità di lavoro incontrate. Bisogna aver presentato richiesta per altre prestazioni specifiche.

IMPORTI

L'importo è pari all'80% del sussidio di disoccupazione per chi ha minori a carico e al 60% per i singoli.

Importi mensili dell'assistenza sociale (*Kontanthjælp*):

Persone single sopra i 25 anni: euro 1.346

Persone con un figlio a carico: euro 1.789

Importi per gli under 25 senza figli:

Persone sotto i 25 anni che vivono con i genitori: euro 419

Persone sotto i 25 anni che vivono fuori dalla famiglia: euro 868

Importi mensili del contributo

all'avviamento di una vita autonoma (*Starthjælp*):

Persone single sopra i 25 anni: euro 868

Persone sposate o conviventi sopra i 25 anni: euro 719

Importi per gli under 25 senza figli:

Persone sotto i 25 anni che vivono con i genitori: euro 358

Persone sotto i 25 anni che vivono fuori dalla famiglia: euro 719

Assegni familiari per figlio (massimo 2):

Genitore single: euro 217

Genitore sposato o convivente: euro 180



Basic Income Network

ITALIA

DENOMINAZIONE E FINALITA'

Revenu de solidarité active, Rsa (Reddito di solidarietà attiva).

La finalità è quella di garantire un reddito minimo a coloro che non ne hanno e promuovere l'attività professionale.

AVENTI DIRITTO

Diritto individuale; la situazione familiare è presa in considerazione per il calcolo degli importi.

Nessun requisito di nazionalità; gli stranieri devono risiedere legalmente in Francia.

DURATA/ETA'

3 mesi. Si può richiedere dai 25 anni di età; sotto i 25 anni se con almeno un figlio a carico.

CONDIZIONI

Obbligo a cercare lavoro, ad avviare una propria attività o a prender parte alle attività di inserimento stipulate. I richiedenti devono far valere i loro diritti alle prestazioni sociali.

IMPORTI

Importi mensili comprensivi di assegni familiari:

Persone single: euro 467

Famiglia monoparentale con 1 figlio: euro 799

Coppia con 2 figli: euro 980

Coppia con 3 figli: euro 1.167



FRANCIA

Basic Income Network
ITALIA

ALTRE PRESTAZIONI

Sostegno all'affitto e all'acquisto di casa.

DENOMINAZIONE E FINALITA'

Supplementary Welfare Allowance.
L'Assistenza sociale dà un reddito minimo settimanale alle persone che non hanno mezzi o ne hanno pochi. In aggiunta, altri importi sono versati per rispondere a bisogni urgenti o a circostanze eccezionali.



AVENTI DIRITTO

L'indennità minima è data agli individui, con integrazioni rispetto ad adulti e bambini a carico. Cittadini irlandesi, rifugiati, apolidi e tutte le persone che risiedono legalmente nello Stato, a prescindere dalla nazionalità. Residenza effettiva in Irlanda.

CONDIZIONI

Le richieste di altre indennità devono essere esaurite; il versamento del *Supplementary Welfare Allowance* può essere effettuato in maniera provvisoria, in attesa dell'esame delle richieste relative ad altre indennità (per esempio l'indennità di disoccupazione, la pensione sociale, eccetera) il disoccupato per esempio ha normalmente diritto a un'indennità di disoccupazione sia contributiva (*Jobseeker's Benefit*) che non contributiva (*Jobseeker's Allowance*) distinta dall'indennità dell'assistenza sociale.

IMPORTI

Gli Uffici del Dipartimento di protezione sociale hanno un certo grado di discrezione rispetto ai casi individuali.

Importi mensili del *Supplementary Welfare Allowance*:
Personae single: euro 806
Coppie senza figli: euro 1.347
Coppie con 1 figlio: euro 1.476
Coppie con 2 figli: euro 1.605
Coppie con 3 figli: euro 1.734
Famiglie monoparentali con 1 figlio: euro 935
Famiglie monoparentali con 2 figli: euro 1.064
Per ogni figlio a carico si riceve un assegno di euro 29.80 a settimana a prescindere dall'età.
Esempi di importi con assegni familiari:
Coppie con 1 figlio: euro 1.616
Coppie con 2 figli: euro 1.885
Coppie con 3 figli: euro 2.062
Famiglie monoparentali con 1 figlio: euro 1.084
Famiglie monoparentali con 2 figli: euro 1.353
Le indennità non sono soggette a tassazione.

DURATA/ETA'

Illimitata.
Nessun limite di età.

ALTRE PRESTAZIONI

Integrazioni per il pagamento dell'affitto o se una persona ha spese eccezionali di riscaldamento dovute alle proprie condizioni di salute. Aiuti per il pagamento degli interessi del mutuo per la casa. Altri aiuti in casi eccezionali: apparecchi domestici indispensabili, funerali o altre spese impreviste. Rimborsi relativi a bisogni immediati come cibo e vestiti. Assegni per il reinserimento scolastico (in particolare per l'acquisto di vestiti e calzature). Questi pagamenti vengono fatti a discrezione. Gli assegni familiari sono versati separatamente. I beneficiari del sussidio hanno generalmente diritto ad una larga gamma di servizi medici.

DENOMINAZIONE E FINALITA'

Sozialhilfe (assistenza sociale) comprende la concessione di un sussidio di sostentamento e di assistenza (*Hilfe zum Lebensunterhalt*). La finalità è quella di garantire un livello di sussistenza materiale e socioculturale alle persone bisognose che non sono in grado di lavorare o che non hanno un reddito sufficiente.

AVENTI DIRITTO

Diritto soggettivo non discrezionale. Ogni componente di una famiglia lo può richiedere su base individuale. I familiari a carico del beneficiario possono richiedere l'indennità sociale (*Sozialgeld*) in caso di bisogno. Cittadini tedeschi; cittadini dei paesi che hanno firmato accordi sul welfare (paesi Ue); rifugiati politici e altri casi particolari; residenza nel paese (in alcuni casi anche a tedeschi residenti all'estero).

DURATA/ETA'

Illimitata fino al miglioramento della propria condizione. Nessun requisito d'età. I minori hanno ugualmente diritto.

ALTRE PRESTAZIONI

Indennità aggiuntive per sostegno all'affitto, al riscaldamento, in alcuni casi (per famiglie) al mobilio o al trasloco.

CONDIZIONI

Le persone in grado di lavorare devono essere pronte ad accettare qualsiasi lavoro proposto. Orientamento lavorativo con i servizi sociali; impegno per la partecipazione attiva nella società. Prestazioni; esaurimento dell'accesso ad altre misure; esaurimento delle proprie risorse o delle risorse delle persone tenute all'aiuto finanziario (parenti, familiari, eccetera).

IMPORTI

Gli importi standard (*Regelsätze*) sono stabiliti dai Länder. Importi a livello nazionale a partire dal 1 gennaio 2011:
Personne single o per il capofamiglia: euro 364
Membri della famiglia sotto i 6 anni di età: euro 215
Membri della famiglia tra i 6 e i 14 anni: euro 251
Membri della famiglia sopra i 14 anni: euro 287

Esempio di importo per famiglia con 2 figli (di 5 e 10 anni):
Genitori: euro 328 x2
Figlio di 5 anni: euro 215
Figlio di 10 anni: euro 251
Totale: euro 1.122

In aggiunta, la famiglia riceve la copertura delle spese di alloggio e riscaldamento.



Basic Income Network

ITALIA